



COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ RELATIVE A TRATTAMENTI SANITARI REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI.

L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di aprile alle ore ventuno e minuti ventisette nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BERTA Pierluigi - Sindaco	Sì
2. AVIDANO Angela - Consigliere	Assente Giustificato
3. AVIDANO Giovanni Mirando - Vice Sindaco	Sì
4. BELLA Sergio - Consigliere	Sì
5. MASENGA Davide - Consigliere	Sì
6. MASENGA Mara - Consigliere	Sì
7. MASSANO Domenico - Consigliere	Sì
8. MASCHIO Daniela - Consigliere	Sì
9. OTTAVIANO Andrea - Consigliere	Assente Giustificato
10. RAINERI Giuseppe Germano - Consigliere	Sì
11. SORGON Silvia - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale MONTI Dott. Alfredo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor BERTA Pierluigi, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- dato atto che il 31 gennaio scorso è entrata in vigore 22/12/2017, numero 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” la cosiddetta legge sul testamento biologico che prevede tra l’altro che:
 - ✓ solo le persone maggiorenni e capaci di intendere e volere possono redigere le disposizioni anticipate di trattamento (Dat) e possono essere redatte solo dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte: aspetto che può non essere facile provare e che è bene documentare in forma scritta;
 - ✓ per la validità delle Dat la legge fa riferimento, innanzitutto, alla forma scritta: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata consegnata personalmente dal disponente all’ufficio dello stato civile del proprio comune di residenza o alle strutture sanitarie, ma solo nelle regioni che abbiano adottato un regolamento ad hoc. Se le condizioni fisiche del paziente non lo permettono, le Dat possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare;
 - ✓ con le stesse forme, le Dat possono essere rinnovate, modificate e revocate in ogni momento; se, poi, la decisione di revocare le Dat maturi in condizioni di emergenza e urgenza che impediscono il ricorso alla forma ordinaria, l’effetto si può ugualmente ottenere «con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni»;
 - ✓ il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e volere e deve accettare la nomina sottoscrivendo le Dat o con un atto successivo, da allegare alle stesse Dat e detto incarico può essere revocato in qualsiasi momento, con le stesse modalità stabilite per la nomina e anche senza motivazione; il fiduciario può rinunciare alla nomina scrivendo al disponente;
 - ✓ la legge non considera la possibilità che l’interessato indichi più fiduciari, ma si tratta di una scelta che può essere utile fare per tutelarsi se il primo nominato rifiuti o rinunci. Inoltre, il dichiarante potrebbe restare senza fiduciario anche per morte o incapacità del nominato. Nelle Dat possono quindi essere indicate più persone, che sostituiscano, secondo l’ordine stabilito dal dichiarante, il fiduciario che non possa o non voglia svolgere l’incarico;
 - ✓ il disponente può anche non indicare un fiduciario ed in questo caso, come anche se viene meno il fiduciario nominato, le Dat mantengono efficacia circa le volontà del disponente; se occorre, il giudice tutelare nomina un amministratore di sostegno;

- visto lo schema di **REGOLAMENTO DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ RELATIVE A TRATTAMENTI SANITARI REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI** composto di dieci articoli, appositamente predisposto dagli uffici comunali;

- ritenuto lo stesso confacente alle esigenze di questa amministrazione comunale e quindi meritevole di approvazione;

- visto l’articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;

- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;

- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) di approvare il **REGOLAMENTO DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ RELATIVE A TRATTAMENTI SANITARI REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI**, composto di dieci articoli, allegato alla presente deliberazione sub "A" per formarne parte sostanziale ed integrante;
- 2) di inserire il predetto regolamento nella raccolta ufficiale dei regolamenti comunali.

* * * * *



COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO
Provincia di Asti

**REGOLAMENTO DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI
ANTICIPATE DI VOLONTÀ RELATIVE A TRATTAMENTI SANITARI
REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI**

ART. 1 – Premessa

1. Il Comune di Rocca d'Arazzo, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro per la raccolta delle dichiarazioni di volontà anticipata denominato **REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI**.

ART. 2 – Testamento biologico: definizione

1. Con l'espressione Dichiarazione Anticipata di Volontà o "Testamento Biologico" si fa riferimento ad un documento scritto contenente la manifestazione di volontà di una persona che, capace di intendere e di volere, indica in anticipo i trattamenti medici cui essere o non essere sottoposto nel caso in cui si trovasse nella condizione di incapacità a poter esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire ai trattamenti proposti.

ART. 3 – Soggetti legittimati a chiedere l'iscrizione

1. Sono legittimati a chiedere l'iscrizione nel Registro dei Testamenti Biologici i cittadini residenti nel Comune di Rocca d'Arazzo, maggiorenni e che non siano sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire. Il venir meno della residenza nel Comune di Rocca d'Arazzo non comporta la cancellazione dal Registro.

ART. 4 - Modalità di deposito del Testamento Biologico e relativa iscrizione nel Registro

1. Le iscrizioni nel Registro avvengono sulla base di un'istanza alla quale è allegata una dichiarazione in "busta chiusa" del Testamento Biologico già predisposto e sottoscritto, contenente l'indicazione del fiduciario, controfirmata dallo stesso per accettazione, con lo scopo di garantire l'autenticità e la provenienza.

2. Il fiduciario, maggiorenne capace di intendere e di volere, nominato nel Testamento Biologico e che può conoscerne il contenuto, è il soggetto che avrà il compito di dare fedele rappresentazione della volontà del dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti da eseguire, ove lo stesso si trovasse nell'incapacità di agire.

3. Con le stesse formalità il dichiarante può altresì nominare uno o più fiduciari supplenti che assolveranno alle funzioni sopra riportate qualora il primo fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere i suoi compiti.

4. Il dichiarante dovrà predisporre altrettante dichiarazioni in "busta chiusa" da consegnare al fiduciario o ai fiduciari designati. Il fiduciario individuato nel Testamento Biologico è tenuto a rendere edotti i medici curanti dell'esistenza del Testamento Biologico medesimo.

5. Nel caso in cui il dichiarante abbia già depositato il proprio Testamento Biologico presso un notaio di fiducia, può chiedere l'iscrizione al Registro attraverso la presentazione dell'atto notarile comprovante tale azione.

6. Il deposito della "busta chiusa" contenente il Testamento, sarà oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che sarà parte della documentazione registrata con la quale il Dichiarante e il fiduciario o più fiduciari dichiareranno di aver depositato la "busta"

contenente il testamento biologico.

7. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale l'interessato dichiara di aver compilato e sottoscritto il proprio Testamento Biologico, avrà un numero progressivo e verrà annotato sul Registro. Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del Testamento Biologico e l'elenco dei soggetti dichiaranti e relativi fiduciari.

8. Sul Registro verranno altresì annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito del documento. Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al dichiarante e al fiduciario l'attestazione dell'avvenuto deposito del Testamento Biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro e copia del presente Regolamento.

9. Nel documento rilasciato sarà riportato che "il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso".

10. L'ufficio comunale al quale fare riferimento sarà l'ufficio di stato civile.

ART. 5 - Cancellazione e modifica di iscrizione dal Registro

1. L'iscrizione al Registro potrà essere revocata o modificata dal dichiarante in qualunque momento.

2. La modifica consisterà nel ritiro della busta chiusa consegnata e il ripristino di una nuova iscrizione al Registro seguendo la stessa procedura iniziale.

ART. 6 – Iscrizione/cancellazione: modalità particolari

1. La raccolta della richiesta di iscrizione nel Registro o di cancellazione, con la relativa documentazione, potrà avvenire anche presso il domicilio indicato dal dichiarante, o presso la struttura sanitaria presso la quale il dichiarante si trovi ricoverato, purché situata nel Comune di Rocca d'Arazzo, nel caso di comprovata impossibilità a recarsi personalmente presso l'ufficio di Stato Civile per gravi impedimenti (malattia, invalidità, impedimenti fisici).

ART. 7 - Soggetti che possono prendere visione del Registro

1. Il Registro dei Testamenti Biologici non è pubblico.

2. Possono accedere ai dati contenuti nel Registro ed ottenere attestazione relativa alla data di registrazione della dichiarazione, il soggetto che ha chiesto l'iscrizione nel Registro medesimo, il fiduciario e i fiduciari supplenti eventualmente nominati e gli altri soggetti a tal fine eventualmente designati dal dichiarante anche in modo generico (ad esempio "medico curante", "medici ospedalieri") nell'impossibilità di individuarne le generalità in anticipo.

ART. 8 – Pubblicizzazione e informazione

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del comune, nella home page per il primo mese dopo l'approvazione e poi nella normale sezione dei regolamenti.

2. Altre forme di pubblicizzazione/informazione ai cittadini potranno essere assunte preferibilmente coordinandosi con l'Ordine dei Medici.

ART. 9 – Corrispettivi per la fruizione del servizio amministrativo

1. A fronte della fruizione dei servizi di cui al presente Regolamento il costo di gestione del servizio è gratuito

ART. 10 – Conservazione e responsabilità

1. Le buste contenenti i testamenti biologici dovranno essere conservate a cura del comune con la massima cautela in modo da evitarne manomissioni, alterazioni e dispersioni anche parziali.

2. In nessun caso il comune ed i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro potranno consentire che alcuno acceda al testamento eccezion fatta per le ipotesi espressamente previste dal presente Regolamento.

3. Il Comune di Rocca d'Arazzo e i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro non possono essere chiamati a rispondere per il contenuto, l'efficacia, l'opponibilità e qualsiasi altro effetto dei testamenti conservati.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to : BERTA Pierluigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : MONTI Dott. Alfredo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl.

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio informatico del Comune, dove rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi, dal 18/04/2018 al 03/05/2018 compreso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Rocca d'Arazzo, 18/04/2018

IL MESSO COMUNALE
F. to: Campini Luigino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, per la clausola di immediata esecutività resa ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Rocca d'Arazzo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
MONTI Dott. Alfredo

I sottoscritti Responsabili di servizio, visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i, e visto il Regolamento comunale dei controlli interni, esprimono parere favorevole, relativamente al presente Verbale di Deliberazione:

- Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta

IL SEGRETARIO COMUNALE
MONTI Dott. Alfredo

- Sulla regolarità tecnico- amministrativa e tecnica della proposta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Flavia Ivaldi

- sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta
- Sulla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i
- - Attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art 151 comma 4 del D.L.gs. 18/8/2000 n. 267.
- - Si certifica di aver accertato, ai sensi dell'art.9 , comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in L. n. 102/009, che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Rocca d'Arazzo, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO TRIBUTI E COMMERCIO
Sig.ra Ivana Bordino

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE O IL FUNZIONARIO
INCARICATO
MONTI Dott. Alfredo